



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039



Tel. 0382-995611 (centralino)

Fax 0382-901264

Prot. n. *11290/24*

Reg. Ord. n. *37*...

ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI ALCOOLICI E BEVANDE CONTENUTI IN CONTENITORI DI VETRO E LATTA

IL SINDACO

Premesso che dal giorno 12.09.2024 al giorno 17.09.2024 si svolgerà sul territorio la Sagra denominata "Settembre Sannazzarese 2024";

Considerato che:

- è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita degli stessi.
- la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità da disciplinare;

Ritenuto in particolare che, durante le pubbliche manifestazioni, la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di alcoolici e bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa determinare il concreto rischio di far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine;

Rilevato che:

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza del luogo;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree interessate si rende indispensabile porre in essere ogni

azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai beni pubblici;

Ravvisata, dunque, la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza dell'aree interessate dall'evento;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 35 prot. 11161 del 10.09.2024;

Ritenuto opportuno emettere nuovo provvedimento al fine di integrare con specifiche quanto disposto con la su indicata ordinanza, al fine di agevolarne l'applicazione e il rispetto, riconfermando il periodo:

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nei giorni di :

- venerdì 13.09.2024
- sabato 14.09.2024
- lunedì 16.09.2024
- martedì 17.09.2024

e dalle ore 09,00 alle ore 24,00 nel giorno di domenica 15.09.2024, durante il quale saranno posti in essere i seguenti divieti:

- per il commercio in forma ambulante è vietata la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, su suolo pubblico, di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta;
- per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e per attività artigianali (Kebab) è vietata la vendita per asporto di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta, rimanendo consentita invece la vendita, per consumo, all'interno di locali ivi compresa l'area pubblica occupata con relativa autorizzazione al suo uso;
- per le attività commerciali in sede fissa è vietata la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta;
- per chiunque è vietata la detenzione, il consumo, l'asporto da pubblico esercizio o attività commercio/artigianale di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- **è revocata la precedente ordinanza n. 35 prot. 11161 del 10.09.2024 ;**
- su tutto il territorio comunale, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nei giorni di :
 - venerdì 13.09.2024
 - sabato 14.09.2024
 - lunedì 16.09.2024
 - martedì 17.09.2024

e dalle ore 09,00 alle ore 24,00 nel giorno di domenica 15.09.2024

sono posti in essere i seguenti divieti:

- per il commercio in forma ambulante è vietata la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, su suolo pubblico, di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta;
- per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e per attività artigianali (Kebab) è vietata la vendita per asporto di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta, rimanendo consentita invece la vendita, per consumo, all'interno di locali ivi compresa l'area pubblica occupata con relativa autorizzazione al suo uso;
- per le attività commerciali in sede fissa è vietata la vendita e la distribuzione, anche a titolo gratuito, di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta;
- per chiunque è vietata la detenzione, il consumo, l'asporto da pubblico esercizio o attività commercio/artigianale di alcoolici e bevande in contenitori di vetro o latta;

Fatte salve le responsabilità civili e penali, l'esercente di pubblico esercizio, attività commerciale in sede fissa/ambulante, l'esercente attività artigianale, che non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00 (trecento/00) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque detenga, consumi o asporti da pubblico esercizio o attività commerciale/artigianale, alcoolici o bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o latta sul suolo pubblico è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00 (cento/00) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di controllare il rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

DISPONE

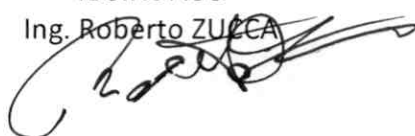
che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- sia trasmessa:
 - al Prefetto di Pavia;
 - al Questore di Pavia;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi;
 - ai titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, li 12 settembre 2024

IL SINDACO

Ing. Roberto ZUCCA



P. 11290/24

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PUBBLICATO all' Albo Pretorio del Comune e *in Internet*

dal 13.9.2024 al 28.9.2024

Sannazzaro De' B., Il 13.09.2024

IL MESSO COMUNALE

C609/24



Carlo Fogliani